

Causa C-196/94

Catherine Schiltz-Thilmann contro Ministro dell'Agricoltura

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Conseil d'Etat del Granducato di Lussemburgo)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell'art. 5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Superamento»

Conclusioni dell'avvocato generale G. Cosmas, presentate il 28 settembre 1995 I - 3993
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 novembre 1995 I - 4004

Massime della sentenza

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Superamento da parte di un produttore di uno dei suoi quantitativi di riferimento — Contestazione dell'obbligo di versare il prelievo per mancanza di una produzione in eccedenza a livello nazionale, valutata mediante confronto tra tutti i quantitativi messi in commercio e la somma dei due quantitativi di riferimento, l'uno per le consegne, l'altro per le vendite dirette, assegnati allo Stato membro interessato — Inammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 804/68, art. 5 quater, n. 7, modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 856/84 e 1298/85, e regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 6 bis, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 590/85]

Nell'ambito del regime di prelievo supplementare sul latte i quantitativi di riferimento complessivi assegnati a uno Stato membro, rispettivamente per le vendite dirette e per le consegne, sono reciprocamente indipendenti. Pertanto, un produttore che abbia superato uno dei quantitativi di riferimento individuali di cui disponeva non può, al fine di esimersi dall'obbligo — che discende da tale superamento — di versare un prelievo, fare richiamo alla circostanza che non ci sia stata produzione in eccedenza a livello nazionale grazie al fatto che il quantitativo totale prodotto è rimasto inferiore alla somma dei due quantitativi complessivi di riferimento a disposizione dello Stato membro di cui trattasi.

Tale indipendenza dei due tipi di quantitativi di riferimento non è posta in discussione né

dall'art. 5 quater, n. 7, del regolamento n. 804/68, modificato dai regolamenti nn. 856/84 e 1298/85, il quale consente, in presenza di determinate condizioni, di modificare i quantitativi complessivi di riferimento per le consegne di cui dispone uno Stato membro, al fine di tener conto delle modifiche strutturali incidenti sulle vendite dirette e sulle consegne, senza con ciò aumentare la somma dei quantitativi di riferimento del detto Stato membro, né dall'art. 6 bis del regolamento n. 857/84, modificato dal regolamento n. 590/85, il quale consente ai singoli produttori che dispongano di due quantitativi di riferimento, per far fronte a una modifica delle loro esigenze di commercializzazione, di ottenere un aumento di uno dei detti quantitativi, a condizione che l'altro venga ridotto in misura corrispondente.